

Bruxelles, 25.4.2016
C(2016) 2398 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva

{SWD(2016) 138 final}
{SWD(2016) 139 final}

Allegato I
Tenuta delle registrazioni

Elenco minimo delle registrazioni che le imprese di investimento devono tenere a seconda della natura delle attività svolte

Natura dell'obbligo	Tipo di registrazione	Sintesi del contenuto	Riferimento normativo
Valutazione del cliente			
	Informazioni fornite al cliente	<p>Contenuto previsto all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli da 39 a 45 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>	<p>Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli da 39 a 45 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>
	Accordi con il cliente	Registrazioni previste all'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE	<p>Articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 53 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio</p>

			dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]
	Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza	Contenuto previsto all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 50 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]	Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e articoli 35, 36 e 37 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]
Gestione dell'ordine			
	Gestione degli ordini del cliente - Operazioni aggregate	Registrazioni previste agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta	Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento

		direttiva]	e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]
	Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio	Registrazioni previste all'articolo 65 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]	Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articolo 65 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]
Ordini del cliente e operazioni			
	Tenuta delle registrazioni degli ordini del cliente o delle decisioni di negoziazione	Registrazioni previste all'articolo 69 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]	Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 69 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]

	Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini	Registrazioni previste all'articolo 70 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]	Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 70 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]
Comunicazione al cliente			
	Obbligo per i servizi forniti al cliente	Contenuto previsto agli articoli da 53 a 58 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]	Articolo 24, paragrafi 1 e 6, e articolo 25, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 53 a 58 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]

Salvaguardia delle attività del cliente

	Strumenti finanziari del cliente detenuti dall'impresa di investimento	Registrazioni previste all'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari]	Articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari]
	Fondi del cliente detenuti dall'impresa di investimento	Registrazioni previste all'articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei	Articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari,

		prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari]	commissioni o benefici monetari o non monetari]
	Impiego degli strumenti finanziari del cliente	Registrazioni previste all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari]	Articolo 16, paragrafi da 8 a 10, della direttiva 2014/65/UE Articolo 5 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari]
Comunicazione con il cliente			
	Informazioni sui costi e gli oneri connessi	Contenuto previsto all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di	Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/65/UE Articolo 45 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio

		investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]	dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]
	Informazioni sull'impresa di investimento e i servizi, gli strumenti finanziari e la salvaguardia delle attività del cliente che offre	Contenuto previsto agli articoli del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]	Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE Articoli 45 e 46 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]
	Informazioni fornite al cliente	Registrazione delle comunicazioni	Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 39 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione [che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]

	Comunicazioni di marketing (tranne in forma orale)	<p>Ogni comunicazione di marketing emanata dall'impresa di investimento (tranne in forma orale) a norma degli articoli 36 e 37 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>	<p>Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articoli 36 e 37 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>
	Consulenza in materia di investimenti al cliente al dettaglio	<p>i) dichiarazione di avvenuta consulenza in materia di investimenti, con indicazione di data e ora; ii) strumento finanziario raccomandato; iii) relazione sull'idoneità trasmessa al cliente</p>	<p>Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 54 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>
	Ricerca in materia di investimenti	Ogni elemento di ricerca in materia di investimenti emanato	Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva

		dall'impresa di investimento su supporto durevole	<p>2014/65/UE</p> <p>Articoli 36 e 37 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>
Requisiti organizzativi			
	Attività e organizzazione interna dell'impresa	<p>Registrazioni previste all'articolo 21, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>	<p>Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 21, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>
	Relazioni di controllo della conformità	Ogni relazione di controllo della conformità trasmessa all'organo di gestione	<p>Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), e articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato</p>

			<p>(UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>
	<p>Registrazione del conflitto di interessi</p>	<p>Registrazioni previste all'articolo 35 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>	<p>Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 35 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>
	<p>Incentivi</p>	<p>Informazioni comunicate al cliente a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE</p>	<p>Articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 11 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia</p>

			degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari]
	Relazioni sulla gestione del rischio	Ogni relazione sulla gestione del rischio trasmessa all'alta dirigenza	<p>Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>
	Relazioni di audit interno	Ogni relazione di audit interno trasmessa all'alta dirigenza	<p>Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio</p>

			dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]
	Registrazioni del trattamento dei reclami	Ogni reclamo e misure adottate per trattarlo	<p>Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 26 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>
	Registrazioni delle operazioni personali	<p>Registrazioni previste all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>	<p>Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Articolo 29, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione</p> <p>[che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva]</p>

Allegato II
Costi e oneri

Voci di costo da inserire tra i costi da comunicare al cliente¹

Tabella 1 - Tutti i costi e gli oneri connessi addebitati al cliente per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori che dovrebbero essere inseriti nell'importo da comunicare

Voci di costo da comunicare		Esempi
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento	Tutti i costi e oneri pagati all'impresa di investimento all'inizio o alla fine del servizio o dei servizi di investimento prestati	Commissioni di deposito, commissioni di cessazione e costi di trasferimento ²
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento	Tutti i costi e oneri correnti pagati all'impresa di investimento per i servizi prestati al cliente	Commissioni di gestione, commissioni di consulenza, commissioni di custodia
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento	Tutti i costi e oneri inerenti alle operazioni effettuate dall'impresa di investimento o da altre parti	Commissioni di intermediazione ³ , spese di entrata e di uscita pagate al gestore del fondo, commissioni della piattaforma, maggiorazioni (integrate nel prezzo dell'operazione), imposte di bollo, imposte sulle operazioni e costi di cambio
Spese per servizi accessori	Tutti i costi e oneri per servizi accessori non inclusi nei costi sopra indicati.	Costi di ricerca Costi di custodia

¹ Si rilevi che alcune voci di costo, sebbene figurino in entrambe le tabelle, non sono ridondanti, perché si riferiscono in un caso al costo del prodotto e nell'altro al costo del servizio. Si tratta, ad esempio, delle voci relative alle commissioni di gestione (ossia, nella tabella 1, le commissioni di gestione addebitate dall'impresa di investimento che presta ai clienti il servizio di gestione del portafoglio e, nella tabella 2, le commissioni di gestione addebitate agli investitori dal gestore di un fondo d'investimento) e alle commissioni di intermediazione (ossia, nella tabella 1, le commissioni pagate dall'impresa di investimento che negozia per conto dei clienti e, nella tabella 2, le commissioni pagate dai fondi di investimento che negoziano per conto del fondo).

² Per costi di trasferimento s'intendono gli eventuali costi a carico dell'investitore che passa da un'impresa di investimento a un'altra.

³ Per commissioni di intermediazione s'intendono i costi addebitati dall'impresa di investimento per l'esecuzione degli ordini.

Costi accessori		Commissioni di performance
------------------------	--	----------------------------

Tabella 2 - Tutti i costi e gli oneri connessi inerenti allo strumento finanziario che dovrebbero essere inseriti nell'importo da comunicare

Voci di costo da comunicare		Esempi
Spese una tantum	Tutti i costi e oneri (inclusi nel prezzo o che si aggiungono al prezzo dello strumento finanziario) pagati ai fornitori di prodotti all'inizio o alla fine dell'investimento nello strumento finanziario	Anticipi della commissione di gestione, commissione di strutturazione ⁴ , commissione di distribuzione
Spese correnti	Tutti i costi e oneri correnti per la gestione del prodotto finanziario che sono dedotti dal valore dello strumento finanziario nel corso dell'investimento in esso	Commissioni di gestione, costi del servizio, commissioni di swap, costi e imposte sulla concessione di titoli in prestito, costi di finanziamento
Tutti i costi per le operazioni	Tutti i costi e oneri sostenuti per effetto dell'acquisto dell'investimento e del disinvestimento	Commissioni di intermediazione, spese di entrata e di uscita pagate dal fondo, maggiorazioni integrate nel prezzo dell'operazione, imposte di bollo, imposte sulle operazioni e costi di cambio
Costi accessori		Commissioni di performance

⁴ Per commissioni di strutturazione s'intendono le commissioni addebitate dai produttori di prodotti d'investimento strutturati per la strutturazione dei prodotti. Può rientrarvi una gamma più ampia di servizi forniti dal produttore.

ALLEGATO III
Obbligo del gestore della sede di negoziazione di informare immediatamente
l'autorità nazionale competente

SEZIONE A

Segnali da cui si possono presumere violazioni significative delle regole di una sede di negoziazione o condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario

Violazioni significative delle regole della sede di negoziazione

1. Partecipanti al mercato violano le regole della sede di negoziazione volte a tutelare l'integrità del mercato, il funzionamento ordinato del mercato o gli interessi rilevanti degli altri partecipanti al mercato e
2. la sede di negoziazione considera la gravità o l'impatto della violazione sufficientemente grave da giustificare l'ipotesi di un'azione disciplinare.

Condizioni di negoziazione anormali

3. Per un arco significativo di tempo si riscontrano ingerenze nel processo di determinazione del prezzo;
4. il sistema di negoziazione tocca o supera la sua capacità;
5. i market maker/fornitori di liquidità lamentano reiterate disfunzioni nelle negoziazioni o
6. guasto o cedimento dei meccanismi fondamentali a norma dell'articolo 48 della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione volti a proteggere la sede di negoziazione dai rischi della negoziazione algoritmica.

Disfunzioni del sistema

7. Grave disfunzione o guasto del sistema di accesso al mercato che priva i partecipanti della capacità di introdurre, modificare o cancellare gli ordini.
8. Grave disfunzione o guasto del sistema di abbinamento delle operazioni che toglie ai partecipanti la certezza sullo status delle operazioni completate o sugli ordini in corso e che determina l'indisponibilità di informazioni indispensabili per la negoziazione (ad esempio, divulgazione del valore dell'indice ai fini della negoziazione di alcuni derivati su tale indice).
9. Grave disfunzione o guasto dei sistemi di diffusione dei dati per la trasparenza pre- e post-negoziazione e di altri dati pertinenti pubblicati dalla sede di negoziazione in ottemperanza agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014.
10. Grave disfunzione o guasto dei sistemi impiegati dalla sede di negoziazione per monitorare e controllare le attività di negoziazione dei partecipanti al mercato e grave disfunzione o guasto presso altri fornitori di servizi correlati, in particolare controparti centrali e depositari centrali di titoli, che ha ripercussioni sul sistema di negoziazione.

SEZIONE B

Segnali che possono indicare un comportamento abusivo contemplato dal regolamento (UE) n. 596/2014

Segnali di possibile abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato

1. Concentrazione insolita di operazioni e/o ordini di compravendita relativi a un dato strumento finanziario in un membro/partecipante o fra taluni membri/partecipanti.
2. Ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di membri/partecipanti durante un determinato periodo di tempo.

Segnali di possibile abuso di informazioni privilegiate

3. Volume insolito e consistente di negoziazioni o di ordini di compravendita effettuati da taluni membri/partecipanti su strumenti finanziari di un'impresa prima dell'annuncio di importanti eventi societari o di informazioni sensibili circa i prezzi in relazione all'impresa. Ordini di compravendita/operazioni che determinano un'evoluzione improvvisa e insolita del volume degli ordini/delle operazioni e/o dei prezzi prima di un annuncio pubblico relativo allo strumento finanziario in questione.
4. Situazione in cui un membro/partecipante al mercato inoltra ordini di compravendita o effettua operazioni prima o immediatamente dopo di produrre o divulgare una ricerca o raccomandazione di investimento destinata ad essere resa pubblica, o prima o immediatamente dopo che questa sia prodotta o diffusa da una persona notoriamente collegata al membro/partecipante.

Segnali di possibile manipolazione del mercato

I segnali descritti ai punti da 18 a 23 sono di particolare interesse in ambiente di negoziazione automatizzata.

5. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate rappresentano una quota significativa del volume giornaliero delle operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario.
6. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate da un membro/partecipante con un interesse rilevante nell'acquisto o vendita di uno strumento finanziario determinano variazioni significative del prezzo dello strumento finanziario nella sede di negoziazione.
7. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte.
8. Gli ordini di compravendita inoltrati modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro e lettera di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione o, più in generale, modificano la rappresentazione del prospetto degli ordini a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione.
9. Operazioni o ordini di compravendita di un membro/partecipante al mercato apparentemente giustificati solo dall'intenzione di aumentare/diminuire il prezzo o il valore di uno strumento finanziario o che producono un effetto rilevante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, in particolare in prossimità del punto

di riferimento durante il giorno di negoziazione, ad esempio vicino all'apertura o alla chiusura.

10. Acquisto o vendita di uno strumento finanziario nel momento di riferimento della sessione di negoziazione (ad esempio, apertura, chiusura, regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come “marking the close”.
11. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione.
12. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità dello strumento finanziario o lo spessore del book di negoziazione non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione.
13. Esecuzione di un'operazione modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di determinazione del prezzo di un'altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi.
14. Inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell'asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto o più basso di quanto sarebbe altrimenti.
15. Adesione a un'operazione o a una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come “painting the tape”.
16. Esecuzione di operazioni a seguito dell'inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno stesso membro/partecipante al mercato o da membri/partecipanti al mercato diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come “improper matched orders”.
17. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aggirare le misure di salvaguardia della negoziazione attuate nel mercato (ad esempio riguardo a limiti di volume, limiti di prezzo, parametri per il differenziale prezzo di acquisto/prezzo di vendita, ecc.).
18. Inserimento di ordini di compravendita o di una serie di ordini di compravendita o esecuzione di operazioni o di una serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere/aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come “momentum ignition”.

19. Trasmissione di ordini di negoziazione multipli o ingenti, spesso con parametri distanti da quelli presenti su un lato del book di negoziazione, per effettuare una negoziazione sull'altro lato di detto book e poi eliminare gli ordini manipolatori a negoziazione effettuata — prassi generalmente nota come “layering” e “spoofing”.
20. Inserimento di piccoli ordini di compravendita per accertare il livello degli ordini nascosti e, in particolare, per valutare ciò che è collocato su una dark platform — prassi generalmente nota come “ping orders”.
21. Inserimento di quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come “quote stuffing”.
22. Inserimento di ordini di compravendita per attirare altri membri/partecipanti al mercato che utilizzano tecniche di negoziazioni tradizionali (“slow trader”), e poi modificare rapidamente tali ordini rendendo le condizioni meno generose, nella speranza che la loro esecuzione sia redditizia rispetto al flusso in arrivo degli ordini di compravendita degli slow trader — prassi generalmente nota come “smoking”.
23. Esecuzione di ordini di compravendita o di una serie di ordini di compravendita per scoprire gli ordini di altri partecipanti, e successivamente inserire un ordine di compravendita per trarre vantaggio dalle informazioni ottenute — prassi generalmente nota come “phishing”.
24. Misura in cui, a conoscenza del gestore della sede di negoziazione, gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate dimostrano inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero delle operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione e possono essere associati a variazioni significative del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione o negoziato nella sede di negoziazione.

Segnali di manipolazione di mercato tra prodotti diversi, compreso tra sedi di negoziazione diverse

Il gestore della sede di negoziazione dovrebbe tenere particolare conto dei segnali descritti di seguito quando uno strumento finanziario e gli strumenti finanziari connessi sono ammessi alla negoziazione o negoziati o quando detti strumenti sono negoziati in varie sedi di negoziazione gestite dallo stesso gestore.

25. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare/diminuire/mantenere il prezzo dello strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione, il riscatto volontario o la scadenza di uno strumento derivato o convertibile collegato.
26. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario sottostante al di sotto o al di sopra del prezzo di esercizio o di un altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza.
27. Operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di uno strumento finanziario sottostante in modo che superi/che non tocchi il prezzo di esercizio o altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza.

28. Operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento/determinante, in particolare per il calcolo dei requisiti di margine.
29. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate da un membro/partecipante con un interesse rilevante nell'acquisto o vendita di uno strumento finanziario determinano variazioni significative del prezzo del derivato connesso o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione nella sede di negoziazione.
30. Esecuzione di negoziazioni o inserimento di ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione — prassi generalmente nota come “manipolazione tra prodotti diversi” (“cross-product manipulation”, ossia negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione).
31. Creazione o potenziamento delle occasioni di arbitraggio tra uno strumento finanziario e un altro strumento finanziario connesso influenzando i prezzi di riferimento di uno degli strumenti finanziari; è possibile agire su strumenti finanziari diversi (come diritti/azioni, mercati a pronti/mercati dei derivati, warrant/azioni, ecc.). Nel contesto delle emissioni riservate agli azionisti potrebbe configurarsi come influenza sul prezzo (teorico) di apertura o sul prezzo (teorico) di chiusura dei diritti.

ALLEGATO IV

Sezione 1

Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione

1. Nome o altro elemento di designazione del cliente
2. Nome o altro elemento di designazione del soggetto rilevante che agisce per conto del cliente
3. Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento
4. Identificativo dell'algorithm (Algo ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento
5. Indicatore acquisto/vendita
6. Identificativo dello strumento
7. Prezzo unitario e notazione del prezzo
8. Prezzo
9. Moltiplicatore del prezzo
10. Valuta 1
11. Valuta 2

12. Quantitativo iniziale e notazione del quantitativo
13. Periodo di validità
14. Tipologia dell'ordine
15. Altre informazioni, condizioni e istruzioni particolari del cliente
16. Data e ora esatta del ricevimento dell'ordine o data e ora esatta della decisione di negoziazione. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.

Sezione 2

Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini

1. Nome o altro elemento di designazione del cliente
2. Nome o altro elemento di designazione del soggetto rilevante che agisce per conto del cliente
3. Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento
4. Identificativo dell'algorithm (Algo ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento
5. Numero di riferimento dell'operazione
6. Identificativo dell'ordine (Order ID)
7. Codice identificativo dell'ordine assegnato dalla sede di negoziazione al ricevimento
8. Identificativo unico per ciascun gruppo di ordini aggregati di clienti (che sarà poi introdotto come ordine in un unico blocco in una data sede di negoziazione). L'identificativo dovrebbe indicare che si tratta dell'ordine aggregato di X clienti ("aggregated_X"), dove X rappresenta il numero dei clienti i cui ordini sono aggregati
9. Codice MIC del segmento della sede di negoziazione a cui l'ordine è stato inoltrato
10. Nome o altro elemento di designazione della persona alla quale l'ordine è stato trasmesso
11. Identificativo di venditore e acquirente
12. Capacità di negoziazione
13. Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile dell'esecuzione
14. Identificativo dell'algorithm (Algo ID) responsabile dell'esecuzione
15. Indicatore acquisto/vendita
16. Identificativo dello strumento
17. Sottostante finale
18. Identificativo put/call
19. Prezzo di esercizio

20. Pagamento anticipato
21. Tipo di consegna
22. Stile dell'opzione
23. Data di scadenza
24. Prezzo unitario e notazione del prezzo
25. Prezzo
26. Moltiplicatore del prezzo
27. Valuta 1
28. Valuta 2
29. Quantitativo residuo
30. Quantitativo modificato
31. Quantitativo eseguito
32. Data e ora esatta dell'introduzione dell'ordine o della decisione di negoziazione. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
33. Data e ora esatta di qualsiasi messaggio trasmesso alla sede di negoziazione o da questa ricevuto in relazione ad eventi riguardanti un ordine. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dal regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del XXX, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione del grado di precisione degli orologi. [da completarsi a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni]
34. Data e ora esatta di qualsiasi messaggio trasmesso a un'altra impresa di investimento o da questa ricevuto in relazione ad eventi riguardanti un ordine. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
35. Ogni messaggio trasmesso alla sede di negoziazione o da questa ricevuto in relazione a ordini collocati dall'impresa di investimento
36. Altre informazioni e condizioni trasmesse a un'altra impresa di investimento o da questa ricevuto in relazione all'ordine
37. Sequenza di ciascun ordine collocato che registra la cronologia degli eventi riguardanti l'ordine, comprese, tra l'altro, le modifiche, le cancellazioni e l'esecuzione
38. Segnale (flag) di vendita allo scoperto
39. Segnale (flag) di esenzione a norma del regolamento sulle vendite allo scoperto
40. Segnale (flag) di deroga